



N. 35 - luglio 2014

A.S. n. 1326-B "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"

Il disegno di legge **A.S. n. 1326-B**, d'iniziativa governativa, reca "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo".

Esso torna all'esame del Senato - che il 25 giugno 2014 lo aveva approvato in prima lettura con modificazioni - dopo che la Camera vi ha apportato ulteriori modificazioni.

Il disegno di legge si componeva, all'atto della sua presentazione al Senato, di 32 articoli suddivisi in 6 Capi: principi fondamentali e finalità della cooperazione allo sviluppo; ambiti di applicazione della legge; l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione; l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo; i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali; norme transitorie e finali.

Durante l'esame, in prima lettura, al Senato (**A.S. 1326**) è stato aggiunto l'art. 3 che modifica la denominazione del Ministero degli Affari esteri (MAE) in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Ai restanti articoli, il Senato ha apportato varie modifiche.

Alla Camera (ove il testo licenziato dal Senato è diventato l'**A.C. 2498**), la III Commissione ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato, tra cui l'introduzione

di un Capo aggiuntivo composto di un solo articolo concernente l'istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, mentre l'Assemblea ha approvato ulteriori modificazioni; di seguito viene sinteticamente illustrato il contenuto del testo che giunge alla terza lettura, limitatamente alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, evidenziate in neretto.

L'**A.S. 1326-B** si compone, dunque, di 34 articoli suddivisi in sette Capi.

Il Capo II (artt. 4-10) delimita gli ambiti di applicazione della legge.

L'articolo 4 - come modificato durante l'esame presso la Camera- elenca le diverse tipologie di intervento riconducibili alla Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) - definizione che sostituisce quella originariamente prevista di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS) - tipologie che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive (iniziative multilaterali, di partecipazione all'UE, bilaterali, ecc.).

L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia e afferma i principi di *ownership* dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari e - **a seguito di una modifica approvata dalla Camera** - del coinvolgimento delle comunità locali. Viene ribadita la competenza del MAECI per la

stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi. Il **comma 2**, prevede la possibilità che tale tipo di aiuti venga realizzato tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati *partner*, mentre il **comma 3** prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale provveda alla negoziazione ed alla stipula degli accordi riguardanti tali relazioni, avuto riguardo - come precisato in un **emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera** - al riconoscimento ed alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi *partner* nel campo dei servizi alla persona, in aderenza al principio di sussidiarietà.

Sempre in ambito bilaterale, l'**articolo 8 - come modificato durante l'esame presso la Camera** - prevede la possibilità che il Ministro dell'economia, previa deliberazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui al successivo articolo 21, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizzi la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 227/1977.

L'**articolo 9**, come **modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera**, disciplina la materia del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali, che si avvalgono, di norma, dell'Agenzia, previo parere favorevole del Comitato congiunto, di cui all'articolo 21.

L'**articolo 10** disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identi-

ficandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi, ove possibile, come precisato in una **proposta emendativa approvata in sede referente alla Camera** - dei soggetti *in loco* per gli interventi legati alla primissima emergenza. Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il **comma 2** ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 4 del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Il **Capo III (artt. 11-16)** disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione.

L'**articolo 12** stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione. Limitatamente all'esercizio delle competenze relative alla partecipazione a banche e fondi multilaterali, il documento dovrà essere concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze. Prima di essere sottoposto al Consiglio dei ministri, il documento dovrà essere approvato dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

In base al **comma 4** al Ministro degli esteri spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili - **come precisato nelle proposte emendative approvate dalla Camera** - quali-

tativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di O-CSE/DAC. Tale relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali e - **come precisato nelle modifiche apportate dalla Camera** - rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni. **Secondo le modifiche apportate dalla Camera**, la medesima relazione dà inoltre conto delle retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione, così come dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività.

A seguito di modificata apportata dalla Camera - il **comma 5** stabilisce che, al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, individuate compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento triennale di programmazione e di indirizzo.

In base all'**articolo 13** le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente. Il **comma 2** - **come modificato dalla Camera** - prevede che le Commissioni esprimano il parere entro 45 giorni, in luogo dei 30 originariamente previsti, sugli schemi di regolamento per l'adozione dello statuto dell'Agenzia e per il riordino del MAECI,

di cui agli articoli 17, comma 13 e 20, comma 1.

L'**articolo 15** istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo.

Fanno parte del CICS il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente) il vice ministro della cooperazione e i ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione nonché - **a seguito di modifica apportata dalla Camera** - delle politiche agricole, alimentari e forestali (**comma 2**).

Il **Capo IV (artt. 17-21)** disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 17** istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri.

Al **comma 2** si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del CICS. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa.

Il **comma 3** precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione.

Nel **comma 4** si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolando i rapporti con apposite convenzioni.

Il **comma 5 - riformulato nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera** - disciplina la procedura di nomina, da parte del Presidente del Consiglio, del Direttore dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione - **come precisato dalla proposta emendativa approvata dalla Camera in sede referente** - con evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. La durata del mandato del Direttore è quadriennale, rinnovabile una volta. Il **comma 6** assegna al Direttore il compito dell'adozione di un regolamento interno di contabilità.

Il **comma 7** stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma; altre sedi possono essere istituite - e soppresse - con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto.

Il **comma 8 - come modificato durante l'esame presso la Camera** - stabilisce che il Direttore dell'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto (di cui all'articolo 21) e nell'ambito delle risorse assegnate, possa inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica di cui all'art. 19, nonché nell'ambito del limite dei 50 esperti già in servizio presso la DGCS di cui si avvale l'Agenzia a norma dell'art. 32, comma 4. **Una proposta emendativa approvata dall'Aula della Camera** ha precisato che l'Agenzia assicura nei Pae-

si in cui opera il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione finanziate con fondi pubblici italiani. I **commi da 9 a 12** attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico (**comma 10**) in conformità con quello del MAECI nonché - secondo quanto precisato da una **proposta emendativa approvata dalla Camera** - facendo richiamo alle fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale e alla legislazione per il contrasto alla criminalità organizzata. E' inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

Il **comma 13** rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto col quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, puntualmente elencate, tra cui si prevedono anche - **secondo le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera** - le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività (**lett. c**)), nonché le procedure competitive di selezione dei soggetti di cui al capo VI cui affidare la realizzazione dei singoli progetti (**lett. e**)), nonché il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner (**lett. g**)).

L'**articolo 18, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera**, attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili (portando dal 25 al 20 la percentuale della quota dell'8 per mille a favore della Chiesa cattolica a diretta gestione statale per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali), definendo le risorse riservate ad attività di CPS come impignorabili.

L'**articolo 19** detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia. La dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del consiglio o dal ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge.

I **commi 2-5** dettagliano le procedure di copertura dell'organico in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura. Tra queste - **a seguito della soppressione di un comma durante l'esame in sede referente alla Camera**- non sono più compresi magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo, nel limite massimo complessivo di sette unità. Quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, il **comma 6** chiarisce che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, il contratto è risolto di diritto.

Il **comma 7** introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che, dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale coperti dall'articolo 32, comma 2.

L'**articolo 20** ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. Il **comma 1** rinvia all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. Il **comma 2** individua l'ambito delle competenze della DGCS per cui, con le modalità stabilite nel suddetto regolamento, è chiamata a coadiuvare il Ministro e il vice

ministro della cooperazione allo sviluppo; tra le competenze - **con modifica approvata dalla Camera**- è stata introdotta anche la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, prevedendo la possibilità di avvalersi anche di valutatori indipendenti esterni, a valere sulle risorse finanziarie dell'Agenzia e sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 21.

Il **Capo V, introdotto durante l'esame in sede referente presso la Camera**, si compone di un solo **articolo**, il **22** riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo: in particolare esso dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possa assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo: il MAECI e l'Agenzia possono a tale fine stipulare un apposita convenzione con la Cassa al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione dei crediti concessionali, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. **Durante l'esame in Aula presso la Camera, è stata approvata una proposta emendativa** che ha precisato (**comma 3**) che gli oneri derivanti dalla convenzione con la Cassa sono a carico del bilancio dell'Agenzia. I **commi 4-5** prevedono che la Cassa possa finanziare anche operazioni in cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali nel limite annuo stabilito con Convenzione tra CDP e MEF, che ne disciplini le modalità.

Il Capo VI (artt. 23-29) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.

La partecipazione di amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici nonché - **a seguito di una modifica approvata dalla Camera** - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura viene disciplinata nel dettaglio nell'**articolo 24**, mentre quella delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali nell'**articolo 25** in cui è stato **soppresso il comma** che faceva da cappello richiamando l'articolo 9, comma 1.

L'**articolo 26** disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con *status* consultivo da almeno quattro anni presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). In base al **comma 3**, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto. I soggetti iscritti a tale elenco potranno, a seguito di procedura comparativa pubblica, usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di CPS dall'Agenzia. Tali soggetti sono tenuti, **come precisato in un emendamento approvato in Aula alla Camera**, a rendicontare per via telematica i progetti ammessi ai contributi e le iniziative che sono incaricati di realizzare (**comma 4**). Il **comma 5 -introdotto durante l'esame in sede referente presso la Camera-** prevede altresì che le attività di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco richiamato, siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

L'**articolo 27** disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle atti-

vità di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Viene riconosciuto e favorito l'apporto di tali soggetti ai processi di sviluppo dei Paesi partner, con esclusione, **come precisato in un emendamento approvato in sede referente alla Camera**, delle società e delle imprese iscritte al registro nazionale delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento. Il **comma 3** prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti per la creazione di imprese miste, con particolare riferimento, **come precisato in un emendamento approvato in Aula alla Camera**, alle piccole e medie imprese, o per la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese *partner*.

L'**articolo 28** riguarda l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale. In seguito ad una modifica apportata al Senato, l'articolo prevede (**comma 1**) che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, venga convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per la definizione del contratto collettivo per tale personale.

Un emendamento approvato in sede referente presso la Camera stabilisce inoltre che l'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 potrà essere impiegato dalle organizzazioni della società civile e dai soggetti di cui all'art. 26 anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n.

77, riguardante il Servizio civile nazionale, con oneri integralmente a carico dei medesimi soggetti di cui all'art. 26 (**comma 2**).

Ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, è previsto (**comma 3**) il collocamento in aspettativa, senza assegni, dei pubblici dipendenti per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, con la garanzia del mantenimento della qualifica posseduta. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge (**comma 4**).

Gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni della società civile che stipulano il contratto (**comma 5**).

A seguito di una modifica approvata in sede referente alla Camera, il comma 10 ha previsto che le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge n. 64/2010 sul servizio civile nazionale, organizzino contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale .

Il **comma 11** stabilisce che, per l'attuazione dell'articolo, le amministrazioni interessate provvedano nei limiti delle proprie risorse, senza alcun aggravio per il bilancio dello stato.

Il Capo VII (artt. 30-34) contiene le norme transitorie e finali.

L'**articolo 31** elenca le abrogazioni espresse - in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia - e, fra queste, la legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché - **a seguito di modifica apportata dalla Camera** - all'art. 5 (trasformazione della Cassa Depositi e prestiti in società per azioni) del D.L. n. 269/2003, prevedono che: la Cassa Depositi e prestiti possa finanziare anche operazioni in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali, sovranazionali, nel limite annuo stabilito con Convenzione tra CDP e MEF; i criteri e le modalità di effettuazione di tali operazioni siano stabiliti con decreti -di natura non regolamentare- del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli affari e esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 32** reca disposizioni transitorie al fine, tra l'altro, di consentire lo svolgimento degli interventi di cooperazione già decisi ed in corso di realizzazione ai sensi della Legge n. 49/87. La DGCS continua ad operare in base alla normativa vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia. A decorrere dalla stessa data è disposta la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Il **comma 7 - come modificato dalla Camera** stabilisce che le ONLUS riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 vengono iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Anagrafe unica delle ONLUS, dietro domanda. In ogni caso per i primi 6 mesi dall'entrata in vigore restano validi gli effetti del riconoscimento di idoneità della legge 49/87.

L'**articolo 33** reca la copertura finanziaria. Il **comma 1** valuta in 2,120 milioni gli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17. La relazione tecnica allegata all'A.S. 1326 informa che

tali oneri sono da ricondurre alla ristrutturazione e all'adeguamento delle palazzine da destinarsi alla sede centrale della nuova Agenzia, nelle quali ha attualmente sede l'Unità Tecnica Centrale della DGCS. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito con D.L. n. 282/2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), art. 10, comma 5.

Il **comma 2, modificato dalla Camera** - valuta gli oneri derivanti dalle spese di personale dell'Agenzia in euro 5.301.962 (anziché 5.309.446) euro per il 2015 e in euro 5.279.238 (anziché 5.286.742) a decorrere dal 2006, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge sulla cooperazione attualmente in vigore (n. 49 del 1987), come determinati dalla tabella C della legge di stabilità per il 2014.

a cura di Angela Mattiello

L'ultima nota breve:

[L'attuazione della politica di coesione 2007-2013: risorse, dati di attuazione, certificazione della spesa](#)

(n. 34 - giugno 2014)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it